



Regolamento
Antiriciclaggio e prevenzione delle attività di
finanziamento del terrorismo

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2017

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Oggetto	3
1.2	Perimetro di applicazione e modalità di recepimento.....	3
2	PRINCIPI GENERALI.....	4
3	RUOLI E RESPONSABILITÀ	6
3.1	<i>Autoregolamentazione in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo</i>	7
3.2	Capogruppo.....	9
3.3	Società appartenenti al Gruppo.....	11
3.4	Presidi specifici da adottare in materia di rete distributiva	11
3.5	Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01.....	12
3.6	Funzioni aziendali	13
3.6.1	Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo.....	14
3.6.2	Funzione Antiriciclaggio	14
3.6.3	Referenti della funzione Antiriciclaggio.....	15
3.6.4	Responsabile per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette.....	15
3.6.5	Funzione di revisione interna.....	16
3.6.6	Strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e con le controparti.....	17

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il Regolamento disciplina i principi, i ruoli e le responsabilità in materia di antiriciclaggio (con la precisazione che si intende ricompresa anche la fattispecie dell'autoriciclaggio prevista dall'articolo 648-ter.1 del Codice penale) e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il Regolamento si applica:

- agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Bancario aventi sede in Italia (soggetti alla disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07);
- agli altri soggetti esercenti attività finanziaria appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia (soggetti alla disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07).

Inoltre, pur non essendo soggette alla disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07, anche al fine di favorire l'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 109/07 di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, il presente Regolamento si applica:

- a tutte le altre Società appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia, limitatamente ai principi di Piena Conoscenza 1 delle rispettive Controparti²;
- alle Banche e alle Succursali appartenenti al Gruppo Bancario aventi sede all'estero, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali, per il rafforzamento dei presidi organizzativi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo mediante:
 - un adeguato coordinamento tra i presidi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo istituiti presso le stesse e la funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;

¹ Piena Conoscenza: consiste nel verificare l'identità e il profilo della *Controparte* e dell'eventuale *Titolare effettivo* e nell'acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura della *Relazione d'affari*.

² Controparte: persone fisiche e giuridiche che instaurano una Relazione d'affari (diversa dai rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) con le Banche e con le Società del Gruppo (anche se non dirette destinatarie degli obblighi di cui alla disciplina in materia di Antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di Finanziamento del terrorismo) che – a protezione dell'integrità e della stabilità del Gruppo stesso – applicano le procedure della Piena Conoscenza delle Controparti.

- un'informativa periodica nei confronti del responsabile Antiriciclaggio di Gruppo riguardante aspetti, dati e informazioni con lo stesso concordati.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Capogruppo.

Questo Regolamento di Gruppo e le sue successive modifiche, in seguito all'approvazione da parte della Capogruppo, vengono recepiti dai competenti Organi Amministrativi delle Società Controllate, che deliberano, per quanto di propria pertinenza, in merito al recepimento del presente Regolamento e garantiscono che eventuali propri Regolamenti interni siano coerenti con quello di Gruppo.

Le singole Società Controllate, in base alle specifiche caratteristiche di operatività, possono richiedere alla Capogruppo autorizzazione preventiva per l'adozione di alcuni adattamenti rispetto alla formulazione di Capogruppo.

2 Principi Generali

Le norme di settore mirano ad assicurare l'efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l'onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la Clientela³, l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a ostacolare l'utilizzo dei meccanismi finanziari per Operazioni di Riciclaggio⁴ e di Finanziamento del terrorismo⁵.

³ Clientela: il soggetto che instaura Rapporti continuativi o compie Operazioni con intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria nonché con altri destinatari degli obblighi di cui alla disciplina in materia di Antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di Finanziamento del terrorismo, ovvero il soggetto al quale i predetti rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico, normalmente individuati anche con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc..

⁴ Riciclaggio: costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il Riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

⁵ Finanziamento del Terrorismo: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità

Le disposizioni normative richiedono agli intermediari risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Più in dettaglio, prevedono:

- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l’osservanza degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela⁶ e di segnalazione delle Operazioni Sospette⁷ e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei Rapporti continuativi⁸ e delle Operazioni⁹;
- l’istituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi in discorso;
- un’architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi e che sia, al contempo, coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un’attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla “collaborazione attiva” e alla continuativa analisi dell’operatività della clientela.

Alla complessità e pericolosità del fenomeno il Gruppo ha inteso rispondere in modo responsabile, dedicando particolare attenzione agli strumenti di prevenzione e di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell’efficienza deve essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell’integrità delle strutture aziendali.

In tale ambito, la Capogruppo riserva assoluto impegno affinché l’organizzazione operativa e il sistema dei controlli sia in grado di preservare le Società del Gruppo da commistioni e da comportamenti di tolleranza verso forme di illegalità che possono danneggiarne la reputazione e pregiudicarne la stabilità.

di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

⁶ Adeguata Verifica: consistente nell’identificare e verificare l’identità del *Cliente*, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale Titolare effettivo, nell’acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del Rapporto continuativo e dell’Operazione occasionale e nello svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

⁷ Operazione Sospetta: operazione che, per connotazioni oggettive (desunte dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura stessa delle operazioni) o per connotazioni soggettive (desunte dalla conoscenza di circostanze, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita), induce, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita ovvero destinate al finanziamento del terrorismo.

⁸ Rapporto continuativo: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria che dia luogo a più Operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di Mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola Operazione.

⁹ Operazione: la trasmissione o la movimentazione di Mezzi di pagamento.

Per tali motivi Banco BPM e le Società del Gruppo adottano regole organizzative e comportamentali e sistemi di monitoraggio e controllo volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte degli Organi Aziendali, delle funzioni aziendali di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo.

3 Ruoli e Responsabilità

Nell'ambito del modello organizzativo adottato dal Gruppo Banco BPM, conformemente a quanto previsto dalla normativa, ai fini della mitigazione del rischio di riciclaggio assumono rilievo prioritario il coinvolgimento degli Organi Aziendali delle diverse Società e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono.

Il Gruppo Banco BPM adotta un modello organizzativo che vede coinvolti:

- il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo;
- l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale di Capogruppo;
- gli Organi Aziendali:
 - degli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo aventi sede in Italia;
 - delle altre Società del Gruppo, diverse dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti esercenti attività finanziaria, aventi sede in Italia;
 - delle Società del Gruppo insediate in Paesi terzi;
- l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 o, in sua assenza, l'Organo con funzione di controllo che ne svolge le funzioni;
- il responsabile Antiriciclaggio di Gruppo;
- la funzione Antiriciclaggio;
- i Referenti presso le banche e gli altri intermediari finanziari ovvero presso gli altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo che hanno esternalizzato la funzione Antiriciclaggio;
- il responsabile per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (anche: Delegato);
- la funzione di revisione interna;
- le strutture che svolgono operatività diretta o di supporto nelle relazioni con la clientela e con le controparti.

Con riferimento al presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le strutture di Capogruppo e le Società del Gruppo che rientrano nel perimetro di applicazione del Regolamento devono:

- adottare i principi, le regole, i ruoli e attribuire le responsabilità così come previsti dal Regolamento;
- se destinatarie della disciplina in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/07, avvalersi della funzione Antiriciclaggio di Capogruppo nello svolgimento delle attività. Se non soggette alla predetta disciplina, hanno facoltà di richiedere, per il presidio dei rischi in argomento nello svolgimento delle proprie attività, la collaborazione della funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;
- operare, in caso svolgano con strutture proprie attività in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, sotto il coordinamento ed il controllo della funzione Antiriciclaggio di Capogruppo e nel rispetto delle responsabilità funzionali, così come definite dal Regolamento.

3.1 Autoregolamentazione in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo

La disciplina in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo si applica agli “intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria”, ai “professionisti”, ai “revisori contabili” e ad “altri soggetti” individuati dal D. Lgs. 231/07.

Al fine di attuare un efficace governo dei rischi, la Capogruppo e le altre Società del Gruppo predispongono adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione è modulata alla luce delle specificità dell’attività svolta.

Il Gruppo, al fine di prevenire l’utilizzo da parte di soggetti terzi di proprie componenti, adotta un “approccio globale” al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, autoregolamentandosi in materia di Piena Conoscenza delle Controparti con le quali si relaziona, sino a prevedere che, nell’ipotesi in cui non si verifichi una completa identificazione delle stesse, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto anche nell’ambito delle proprie componenti e delle proprie attività non esplicitamente soggette alla disciplina del D. Lgs. 231/07.

Pertanto:

- le Società del Gruppo aventi sede in Italia diverse dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo aventi sede in Italia con riguardo anche alle relazioni d’affari o alle operazioni strumentali all’attività istituzionale^[10] (per esempio: rapporti con soggetti terzi per l’acquisizione di beni/servizi o il conferimento di incarichi professionali);
- le Banche e le Succursali appartenenti al Gruppo bancario operanti in Paesi terzi, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali,

¹⁰ L’attività istituzionale per la quale i destinatari della disciplina in materia di ANTIRICICLAGGIO e di prevenzione delle attività di FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO hanno ottenuto l’iscrizione ad Albi ovvero l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dell’Autorità Pubblica.

attuano, a protezione dell'integrità e della stabilità del Gruppo stesso, un'analisi sulle controparti con le quali intendono relazionarsi, graduandola in funzione del rischio di riciclaggio, auto riciclaggio¹¹ e di finanziamento del terrorismo.

Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende instaurare la Relazione d'affari¹² non sia già censito presso una Banca o un intermediario finanziario e/o altro soggetto esercente attività finanziaria del Gruppo¹³ e non sia, come tale, già stato assoggettato ad Adeguata Verifica, le Società del Gruppo (come sopra individuate) attivano nei confronti della controparte le procedure di Piena Conoscenza utilizzando parametri di gradualità ed estensione - secondo criteri di proporzionalità - definiti (su proposta della Società) e comunicati dal Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo.

I criteri di proporzionalità sono applicati con le seguenti modalità:

- "Identificazione", che consiste nella verifica della identità della controparte sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- Piena Conoscenza "rafforzata" o Piena Conoscenza "ordinaria", che consiste nell'adozione di misure caratterizzate da diverse gradualità per profondità, estensione e frequenza. Possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari/conviventi/società/soggetti in affari con la controparte); possono altresì essere acquisite ulteriori informazioni sull'esecutore ed il Titolare effettivo¹⁴; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura, lo scopo delle stesse, ecc..

Sono fatti salvi i casi in cui la presenza di eventuali elementi anomali, comportamenti o caratteristiche della relazione d'affari o dell'operazione (autonomamente valutati), rivelando profili di sospetto, determinino l'adozione di procedure più rigorose rispetto a quelle definite per la Piena Conoscenza, sino all'astensione o all'interruzione della relazione d'affari.

Qualora sulla controparte sussista il sospetto o ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio o di finanziamento al terrorismo, la Società informa tempestivamente il responsabile Antiriciclaggio di Gruppo adottando le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo appena la Società venga a conoscenza degli elementi di sospetto.

¹¹ Autoriciclaggio: il reato (articolo 648-ter-1 c.p.) introdotto con l'articolo 3 della Legge 15/12/2014 n. 186. L'articolo 648-ter.1, sanziona chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

¹² Relazione d'affari: l'instaurazione di un legame giuridico tra una Società del Gruppo ed un soggetto terzo (Controparte).

¹³ Oppure la Società non sia in grado di verificare il censimento o l'Adeguata Verifica svolta dalla Banca o da un intermediario finanziario e/o altro soggetto esercente attività finanziaria del GRUPPO.

¹⁴ Titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

3.2 Capogruppo

In attuazione del Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011¹⁵ ed al fine di esprimere un indirizzo e un governo unitario nell'ambito delle proprie funzioni di direzione, coordinamento e controllo, con riferimento alla materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo:

- il Consiglio di Amministrazione (fatto salvo quanto tempo per tempo previsto dalle “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” relativamente al Sistema dei Controlli Interni):
 - individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo; in aderenza all'approccio basato sul rischio (risk based), tali politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività del Gruppo;
 - assicura nel continuo che i ruoli e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo siano definiti e attribuiti in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
 - assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi, verso gli Organi Aziendali e al loro interno, adeguato, completo e tempestivo assicurando la tutela della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato al processo di segnalazione delle operazioni sospette;
 - delinea un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne assicura l'efficacia nel tempo;
 - esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile Antiriciclaggio di Gruppo ed i controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
 - assicura che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza;
- l'Amministratore Delegato, fatte salve le attribuzioni gestionali di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - cura la realizzazione e aggiorna le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

¹⁵ Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

- tiene conto, nella predisposizione delle procedure operative, delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle Autorità competenti e dai diversi Organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione e il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti continuativi instaurati e alle operazioni effettuate;
- appronta le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
- definisce, in materia di segnalazione di operazioni sospette, una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura; adotta misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- appronta le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo;
- definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo; l'attività di qualificazione riveste carattere di continuità e di sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla Capogruppo;
- adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai Referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- il Collegio Sindacale della Capogruppo, in attuazione del Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 e fatto salvo quanto tempo per tempo previsto dalle

“Disposizioni di Vigilanza per le Banche” relativamente al Sistema dei Controlli Interni, vigila sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri Organi Aziendali, dal responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, esso:

- valuta l’idoneità delle procedure in essere per l’Adeguate Verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- stimola l’azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l’adozione delle opportune misure correttive;
- viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e alla definizione degli elementi dell’architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Gruppo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto medesimo. Inoltre entro trenta giorni, comunica alle Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui ha notizia.

3.3 Società appartenenti al Gruppo

Gli Organi Aziendali delle Società del Gruppo sono consapevoli delle scelte effettuate dalla Capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell’attuazione, nell’ambito delle rispettive realtà aziendali, delle strategie e politiche perseguite in materia di controlli favorendone l’integrazione nell’ambito dei controlli di Gruppo.

Le Società estere appartenenti al Gruppo svolgono direttamente, con proprie strutture autonome ed in conformità con la normativa dei rispettivi Paesi di insediamento nonché in coordinamento con la funzione Antiriciclaggio di Capogruppo, l’attività in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e definiscono in accordo con la funzione Antiriciclaggio di Capogruppo idonei flussi informativi.

3.4 Presidi specifici da adottare in materia di rete distributiva

Laddove i prodotti vengano offerti “fuori sede” attraverso dipendenti o reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o di altri soggetti legati alle Banche o Società del Gruppo da vincoli contrattuali (di seguito solo rete distributiva), queste ultime devono adottare ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle

disposizioni in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo.

In particolare le Banche o le Società del Gruppo, direttamente per la propria rete o tramite la Società terza in caso di reti esterne:

- forniscono agli operatori della rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistono nell'esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo;
- approntano specifici e periodici programmi di formazione a favore degli operatori della rete distributiva, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
- monitorano costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo richiamate in sede contrattuale, verificando, in particolare, che gli operatori di cui si avvale trasmettano, non oltre il termine di trenta giorni, i dati e le informazioni richieste del D.Lgs. 231/07 ai fini della registrazione dell'operazione nel proprio Archivio Unico Informatico;
- effettuano verifiche periodiche presso i punti operativi degli operatori alla rete distributiva.

Al fine di evitare ridondanze e reiterazioni di attività già svolte, la Banca o la Società del Gruppo può avvalersi dei dati e informazioni già raccolti dalla rete distributiva, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l'identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini delle registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

Qualora la Banca o la Società del Gruppo accerti gravi inadempimenti o infedeltà da parte della rete distributiva nell'esecuzione degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo interrompe ogni rapporto con il medesimo.

Nell'ambito delle eventuali convenzioni stipulate con mediatori o collaboratori indipendenti, la Banca o la Società del Gruppo richiama – pur nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia e indipendenza professionale – le regole di condotta in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività; inoltre, prevede – anche a pena della risoluzione del rapporto - che il soggetto partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.

3.5 Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01

L'Organismo di Vigilanza di Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01 (o gli Organi con funzione di controllo che ne svolgono le funzioni) delle Società del Gruppo

vigilano sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

L'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/01 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi dai soggetti in posizione apicale o loro subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.

Al fine di attenuare tale rischio, le Società del Gruppo che risultano maggiormente esposte al rischio di incorrere nei reati di cui al D.Lgs. 231/01, adottano modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie.

L'Organismo di Vigilanza, al pari dell'Organo con funzione di controllo, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad informare senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto medesimo. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri Organi o funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

Pur nella pariteticità degli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo e ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, l'Organismo di Vigilanza di Capogruppo svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento dell'attività diretta all'applicazione del modello di organizzazione gestione e controllo nell'ambito delle Società del Gruppo (che ne sono dotate) per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione.

3.6 Funzioni aziendali

Le Società del Gruppo adottano un assetto organizzativo, procedure operative e sistemi informativi che - tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta dalle singole componenti del Gruppo nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati - sono in grado di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo.

A tal fine è previsto un ampio coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali. Particolare attenzione è riservata alle operazioni di acquisizione e conservazione dei dati e delle informazioni, nonché alla tempestiva elaborazione e disponibilità degli stessi.

I ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e di Gruppo coinvolte nei processi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo della Capogruppo e delle Società del Gruppo sono determinati in conformità alla legge, alla normativa di riferimento, alle previsioni statutarie ed ai principi definiti dal Regolamento.

In particolare sono chiamate a fornire la propria collaborazione e supporto le funzioni di conformità alle norme, di revisione interna, legale, organizzazione, di gestione rischi, risorse umane, sistemi informativi.

Il ruolo e le responsabilità delle predette strutture sono definiti nei rispettivi funzionigrammi delle Società interessate.

3.6.1 Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo

Il responsabile Antiriciclaggio di Gruppo:

- possiede requisiti di professionalità adeguati;
- è nominato e revocato, su proposta/parere del Comitato Controllo Interno e Rischi, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- non ha responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree;
- riferisce direttamente agli Organi Aziendali. In particolare ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione e all'Organo con funzione di controllo e comunica con essi, d'iniziativa o su richiesta di questi, senza restrizioni o intermediazioni.

3.6.2 Funzione Antiriciclaggio

La funzione Antiriciclaggio di Capogruppo è la Funzione Aziendale di Controllo responsabile del presidio, per la Capogruppo e le Società del Gruppo che le hanno affidato il servizio in outsourcing, dei processi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo nel Gruppo.

Coerentemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, alla funzione Antiriciclaggio è assicurata la necessaria indipendenza. Essa dispone delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati ed ha accesso ai dati aziendali e/o esterni che siano necessari per assolvere in modo appropriato al proprio ruolo; il personale dev'essere adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione nel continuo. Quanto alle risorse economiche di cui la Funzione viene dotata, devono essere adeguate e consentire anche di ricorrere a consulenze esterne.

Inoltre, il personale che partecipa alla funzione Antiriciclaggio non è coinvolto in attività che le strutture stesse sono chiamate a controllare.

I criteri di remunerazione del responsabile e del personale appartenente alle strutture della funzione Antiriciclaggio, sono conformi alla normativa vigente in tema di politiche retributive e coerenti con le finalità della funzione svolta.

Alla funzione Antiriciclaggio di Capogruppo, che riporta al responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, sono attribuite responsabilità in materia di:

- controlli e conformità in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, con il compito di presidiare, per la Capogruppo e per le Società del Gruppo che hanno affidato il servizio in outsourcing, gli ambiti regolamentari in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- segnalazioni delle operazioni sospette, con il compito di gestire, per la Capogruppo e per le Società del Gruppo che hanno affidato il servizio in outsourcing, la funzione

accentrata di supporto alla valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette che pervengono da qualsiasi struttura organizzativa (centrale e periferica) ai fini della loro possibile trasmissione ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 231/07 e di gestione delle attività connesse alle comunicazioni delle infrazioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 231/07 a cura del Delegato.

Le responsabilità sono svolte secondo un approccio risk based, verificando – sia in fase di impianto che di funzionamento - che le procedure interne siano idonee a prevenire il rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (per esempio: leggi, regolamenti, etc.) ovvero di autoregolamentazione (per esempio: statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina, etc.).

I controlli e le verifiche sono effettuate al fine di valutare l'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'efficacia dei presidi di controllo e l'eventuale azioni correttive da porre in essere.

3.6.3 Referenti della funzione Antiriciclaggio

Le Banche del Gruppo e le altre Società del Gruppo che assumono rischi considerati rilevanti per il Gruppo nel suo complesso, nelle quali la funzione Antiriciclaggio è esternalizzata presso la Capogruppo, nominano appositi Referenti i cui compiti e responsabilità sono riportati nella regolamentazione in materia di compiti, responsabilità, flussi informativi e modalità di coordinamento e collaborazione degli Organi e funzioni di controllo nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni.

I Referenti possono essere individuati tra i dipendenti della funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo oppure tra gli esponenti o i dipendenti della Banca o Società del Gruppo che ha esternalizzato la funzione Antiriciclaggio.

Qualora i Referenti siano individuati tra i dipendenti della funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo, oltre a mantenere le linee di riporto nei confronti della stessa Capogruppo, sono anche posti – limitatamente alle responsabilità previste per il ruolo di Referenti – alle dirette dipendenze dell'Organo con funzione di supervisione strategica o dell'Organo con funzione di gestione della Società del Gruppo che ha esternalizzato.

3.6.4 Responsabile per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette

I legali rappresentanti degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo possono conferire ad un Delegato le competenze per la valutazione e per la trasmissione delle segnalazione delle operazioni sospette.

In coerenza con il modello di presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo adottato, la Capogruppo:

- indica nel Responsabile della funzione Compliance di Capogruppo la figura di primo Delegato a cui compete la responsabilità di valutare la segnalazione di operazioni sospette che pervengono da qualsiasi struttura organizzativa (centrale e periferica) del

Banco BPM. Tale primo Delegato è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altri Delegati individuati nell'ambito della funzione Antiriciclaggio della Capogruppo;

- propone ai legali rappresentanti delle altre Società del Gruppo che hanno esternalizzato la funzione Antiriciclaggio e intendano nominare un Delegato, di conferire l'incarico di primo Delegato allo stesso responsabile della funzione Compliance di Capogruppo (ed agli altri Delegati individuati come sostituiti, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ambito della funzione Antiriciclaggio della Capogruppo).

Le operazioni da valutare sono trasmesse al Delegato in esito ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli; è assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto ed il Delegato. Quest'ultimo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso gli intermediari o altro soggetto esercente attività finanziaria del Gruppo, tutte le informazioni utili, ivi comprese quelle presenti negli Archivi Unici Informatici.

Il Delegato ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esso svolge un ruolo di interlocuzione con l'*Unità di Informazione Finanziaria* (UIF) e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Ferma la tutela della riservatezza dell'identità del soggetto di primo livello che ha effettuato la segnalazione, il Delegato deputato alle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative del Gruppo, stante la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere e delle controparti.

Gli intermediari o altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo che non abbiano conferito delega, trasmettono al Delegato copia delle segnalazioni inviate all'Unità di Informazione Finanziaria o archiviate, complete della motivazione di tale decisione. La trasmissione dovrà comunque avvenire con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità del responsabile di primo livello che ha effettuato la segnalazione. Il Delegato, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di Gruppo, si può avvalere di ogni struttura delle Controllate, anche di quelle che non hanno conferito la delega.

3.6.5 Funzione di revisione interna

In materia di Antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, la funzione di revisione interna della Capogruppo e, per quanto di competenza, quella delle Banche e Società del Gruppo verificano in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Le suddette funzioni, tra l'altro, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verificano:

- il costante rispetto dell’obbligo di Adeguata Verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell’Archivio Unico Informatico;
- l’effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell’attuazione dell’obbligo della “collaborazione attiva”.

Gli interventi ispettivi, sia a distanza che in loco, devono essere oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione di revisione interna deve svolgere altresì interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell’avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

Deve altresì verificare periodicamente l’allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell’Archivio Unico Informatico aziendale.

La funzione di revisione interna deve riportare agli Organi Aziendali compiute informazioni sull’attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

3.6.6 Strutture di contatto o di supporto all’operatività con la clientela e con le controparti

Tutte le strutture di contatto o di supporto all’operatività con la clientela e le controparti rappresentano il presidio di controllo di primo livello sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La corretta esecuzione delle attività di Adeguata Verifica / Piena Conoscenza della clientela rappresenta infatti il cardine delle attività di prevenzione nei confronti del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e deve essere finalizzata all’individuazione preventiva ed all’analisi di tutte le informazioni utili per la determinazione del potenziale rischio connesso all’esecuzione dell’operazione o all’apertura del rapporto / attivazione di relazione oggetto di analisi.

I controlli svolti nell’ambito dell’attività di cui sopra sono oggetto di specifica e puntuale disciplina nell’ambito delle procedure aziendali.

Le strutture di contatto o di supporto all’operatività con la clientela, nell’ambito della propria attività di competenza, hanno il compito di:

- svolgere le attività di Adeguata Verifica / Piena Conoscenza in sede di instaurazione del rapporto con i clienti / attivazione di relazioni con controparti o di esecuzione di operazioni occasionali;

- mantenere un adeguato livello di monitoraggio sull'operatività, tale da consentire la tempestiva individuazione di qualsiasi operazione potenzialmente sospetta.